

▶ Allegato 4 Polizza merci orafe



Cauzioni e Rischi Finanziari Polizza n. Agenzia di .

POLIZZA PER IL CAUZIONAMENTO DEI CARNETS A.T.A e C.P.D. PRODOTTI ORAFI

Impresa autorizzata all'esercizio delle sesicurazioni nel Ramo Cauzioni con Decreto del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato CONTRAENTE: C.A.P. Codice Fiscale/Partita Iva n con sede in BENEFICIARIG. . C.A.P. Prov. con sede in CAPITALE ASSICURATO: DESCRIZIONE DELLA OPERAZIONE GARANTITA Carnet A.T.A. N. del valore di Euro . rilasciato alla Ditta dalla Camera di Commercio di scadenza ore 24 del Decorrenza ore 24 del PREMIO RATA INIZIALE IMPOSTA TOTALE IMPONIBILE SUPPLEMENTI DI PREMIO A PARTIRE DAL IMPOSTA TOTALE IMPONIBILE Emessa in TUTTO CIO' PREMESSO La Società Generali Italia S.p.A., domiciliata in MOGLIANO VENETO (TV), VIA MAROCCHESA, 14 - CAP 31021, assicura all'UNIONCAMERE - Unione Italiana delle Camere di Commercio - Roma Piazza Sallustio n.21, fino alla concorrenza dell'importo indicato alla voce "Capitale Assicurato", il mancato rimborso, da parte del titolare del CARNET A.T.A. e C.P.D. sopra descritto, dei diritti doganali pagati dal Beneficiario alle Amministrazione Doganali estere per il mancato o irregolare scarico del CARNET stesso. Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore Agente od esattore

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tal. 041 5482111 www.generali.ir - Fax: 041 942909; email: Info:it@generali.com; C.F. e for. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409820584 - Partita IVA 00885951007 - Capitale Sociate: Euro 1,618,628,450,00 Ev. Pec: generalitalis@pec.generali.group.com. Società sortita all'Albo delle Imprese IVASS n. 1,00021, seggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, isontto al n. 026 dell'Albo dell'gruppi assicurativi.

per il Beneficiario



segue Allegato 4 Polizza merci orafe

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1- Oggetto dell'Assicurazione - La Società assicura, sempre entro il limite massimo del capitale assicurato, il mancato rimborso al Beneficiario, da parte del Contraente, dei diritti doganali, interessi e penalità pagati dal Beneficiario stesso alle Amministrazioni Doganali estere per l'utilizzo irregolare del Carnet rilasciato in relazione alla presente polizza.

Art. 2 - Rischi esclusi - Sono esclusi dalla presente assicurazione i mancati rimborsi da parte del Contraente occasionati da stato di guerra, ostilità e loro conseguenze, sommosse, rivoluzioni, tumulti, terremoti, eruzioni vulcaniche e da esplosione o contaminazioni radioattive.

Art. 3 - Proposta - Variazioni della polizza - La proposta firmata dal Contraente (il quale assume la piena responsabilità delle sue dichiarazioni), la polizza e le sue appendici sono i soli documenti che determinano i rapporti contrattuali nel quadro delle norme regolanti l'uso dei Carnets. Qualunque richiesta di variazione deve essere convalidata dalla Camera di Commercio emittente il Carnet assicurato e inviata mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Beneficiario ed alla Società e diventa efficace soltanto dopo la ratifica della Società nella polizza stessa, o con apposita appendice.

Art. 4 - Dichiarazioni, denunce del Contraente ed obblighi conseguenziali - La presente polizza viene rilasciata dietro dichiarazione del Contraente di avere il proprio domicilio od una sede in Italia. Il Contraente si impegna a dare prontamente notizia al Beneficiario ed alla Società dell'eventuale modificazione di un tale stato di fatto che si verificasse nel corso di validità del Carnet. Il Contraente dichiara di conoscere tutte le norme che regolano l'uso del Carnet, e si impegna ad attenersi scrupolosamente ad esse, nonché a tutte le disposizioni legislative doganali, vigenti nei vari Stati visitati facendo uso del Carnet, specialmente osservando l'obbligo di non esportare in via definitiva per nessuna ragione le merci ossia di non alienare comunque all'estero senza prima aver soddisfatto integralmente ogni diritto pecuniario dell'Amministrazione doganale interessata o senza aver ricevuto da parte di quest'ultima la prescritta autorizzazione.

Qualora la reimportazione delle merci si rendesse impossibile per una qualsiasi causa (furto, incendio, rottura, dispersione, smarrimento o perdita in genere) il Contraente ha l'obbligo di denunciare il fatto alla Società e al Beneficiario e di provvedere subito a regolarizzare la posizione doganale.

Art. 5 - Obblighi del Contraente - Il Contraente si impegna a:

- a) ad utilizzare le merci descritte nella presente polizza esclusivamente per gli scopi previsti dalle Convenzioni e dichiarati nella domanda di Carnet;
- a castodire i Carnets assumendo la responsabilità dell'uso illegittimo che altri potessero farne in caso di furto o perdita in genere;
- a comunicare prontamente al Beneficiario ed alla Società ogni e qualunque eccezione formulata dalle Dogane in ordine ai Carnets ed a denunciare prontamente l'eventuale ritiro dei Carnets da parte delle Autorità doganali;
- a restituire al Beneficiario ogni Carnet, non appena effettuata la reimportazione delle merci ed in ogni caso quando abbia raggiunto la scadenza;
- a rimborsare, nel termine di 15 giorni, con esclusione della possibilità di opporre qualsiasi eccezione, a semplice richiesta del Beneficiario, le somme che a questi siano state richieste come indicato al successivo art. 6;
- f) a pagare alla Società, nel caso di polizza a garanzia di Carnet per MERCI ORAFE, i premi di supplemento/proroga fino a quando il Beneficiario non avrà provveduto a svincolare la presente polizza, come previsto al successivo art. 10.
- Art. 6 Obblighi del Beneficiario Qualora il Beneficiario abbia effettuato pagamenti ai sensi dell'art. 1, questi è tenuto a richiedere con ogni urgenza al Contraente il rimborso degli importi corrisposti, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata da inviarsi, a cura della Camera di Commercio emittente, anche alla Società per conoscenza.

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta rivolta al Contraente, il Beneficiario provvederà a richiedere il rimborso alla Società, la quale dovrà provvedere entro 15 giorni.

Art. 7 - Diritto di rivalsa - In tutti i casi in cui la Società abbia effettuato pagamenti in luogo del Contraente, questa ha diritto di rivalsa nei confronti del Contraente medesimo e dei suoi aventi causa ed ha diritto di esperire tutte le azioni che riterrà opportune per recuperare le somme versate, aumentate degli interessi, spese ed accessori. Il Contraente riconosce, sin d'ora, la validità del pagamento effettuato dalla Società e rinuncia ad opporre qualsiasi eccezione nei confronti della medesima.

Art. 8 - Successori ed aventi causa del Contraente - Il Contraente stipula per sé e per i suoi successori ed aventi causa, ai quali si trasferiranno gli obblighi tutti previsti nella presente polizza.

In caso di mancata utilizzazione della polizza o del Carnet il Contraente dovrà restituire la polizza alla Società ed il Carnet alla Camera di Commercio emittente.

Art. 9 - Inadempienze del Contraente - L'inadempienza da parte del Contraente ad uno qualunque degli obblighi che egli si è assunto ai sensi della presente polizza, come pure la falsità e reticenza nelle dichiarazioni richieste dalla Società al Beneficiario con l'emissione della polizza, danno facoltà alla Società stessa di esigere dal Contraente - a titolo di cauzione - l'immediato versamento di una somma pari al 50% del valore complessivo dichiarato per le merci descritte in polizze.

Art. 10 - Restituzione della polizza da parte del Beneficiario nei limiti di validità - Il Beneficiario, appurato il Carnet rilasciato per MERCI ORAFE, restituirà alla Società, per il tramite della Camera di Commercio emittente il Carnet, l'esemplare della presente polizza. Fino a quando non sarà restituita la polizza, il Contraente è tenuto al pagamento delle Rate Successive e/o di Proroga, dovute in via anticipata, nella misura e con la periodicità indicate nella tabella di liquidazione del premio.

Per i Carnet emessi per MERCI VARIE non sarà necessario restituire la polizza e la sua validità cesserà dopo 36 mesi successivi alla scadenza del Carnet.

Art. 11 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli altri atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 12 - Foro competente - Salvo quanto previsto dall'art.16 della Convenzione che regola i rapporti tra la Società ed il Beneficiario, per le controversie insorte tra la Società ed i Contraenti e riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società, ovvero, a scelta della parte attrice di quello dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza.



segue Allegato 4 Polizza merci orafe

- Art. 13 Premio Il premio indicato in polizza, per il periodo di durata iniziale della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito dalla Società. Il Contraente, nel caso di polizza a garanzia di Carnet per MERCI ORAFE, fino a quando la Società non sarà definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con la presente polizza, è tenuto al pagamento in via anticipata dei supplementi di premio, nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio.
- Art. 14 Rivalsa Il Contraente, i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato al Beneficiario, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione di cui all'art. 1952 cod. civ.
- Art. 15 Rivalsa delle spese di recupero Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.
- Art. 16 Controgaranzia Nei casi previsti dall'art. 1953 cod.civ., la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.
 La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà essere opposta al Beneficiario dalla Società.

fatta in quattro esemplari ad unico effetto il	in =
Generali Italia S.pA	Il Contraente
Agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.G., i so reguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:	ttoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli

- Art. 7 Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento.
- Art. 9 Facoltà della Società di esigere una cauzione in caso di inadempienza del Contraente.
- Art. 12 Foro competente
- Art. 13 Acquisizione del premio ed obbligo al pagamento dei supplementi di premio
- Art. 14 Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.
- Art. 16 Deposito cautelativo

Jonia per il Beneficiario